



MODULARIO
INTERNO 314



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, 22 giugno 2022

Annessi: 2

AI SIG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIG.RI QUESTORI

LORO SEDI

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLA DIFESA

- Stato Maggiore della Difesa
- Stato Maggiore della Difesa - COI
- Stato Maggiore della Marina

ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA
DI PREVENZIONE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

SEDE

Oggetto: Aggiornamento dei programmi di addestramento delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. 15 settembre 2009, n. 154 – Programmi di addestramento per lo svolgimento dei servizi antipirateria previsti dall'art. 5 del D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

- a) f.n. 557/PAS/U/003004/12982.D(22)5 del 26.02.2015;
- b) f.n. 557/PAS/U/003429/12982.D(11) dell'11.03.2022.

1. Premessa.

Come è noto, l'art. 5 del D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e il discendente art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. 7 novembre 2019, n. 139 prevedono che i servizi antipirateria a bordo di navi battenti bandiera italiana - in navigazione nelle acque internazionali individuate come "a rischio" dal Ministro della Difesa – possono essere espletati da guardie giurate che abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione teorico pratici.

Le menzionate disposizioni non contengono la disciplina integrale dei predetti percorsi formativi.

Esse, infatti, rinviano, per gli aspetti di dettaglio, alle previsioni recate dall'art. 6 del D.M. 15 settembre 2009, n. 154 che definisce i requisiti addestrativi richiesti per lo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria ex art. 18 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 115, affidandone il loro accertamento ad apposite Commissioni nominate dal Prefetto.

Il cennato art. 6 del D.M. n. 154/2009 prevede, al comma 2, che i programmi dei corsi di formazione in argomento siano definiti da questo Dipartimento che vi ha provveduto adottando, il 24 febbraio 2015, un apposito "disciplinare" diramato con la circolare indicata a seguito *sub a*).

Il paragrafo 2 dell'Allegato Tecnico del cennato "disciplinare" stabilisce in particolare i programmi dei corsi di formazione per l'espletamento dei servizi antipirateria, articolandoli in due fasi, una curata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, un'altra seguita dalla Marina Militare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

A causa di una serie di fattori concomitanti, legati anche alla diffusione della pandemia da “COVID-19”, i corsi dedicati alla formazione delle guardie giurate da adibire ai servizi antipirateria e le sessioni di esame delle Commissioni prefettizie non hanno potuto tenersi regolarmente.

Per evitare soluzioni di continuità nell'espletamento di queste attività di tutela delle navi mercantili italiane, il Legislatore, con diversi interventi, ha prolungato l'applicabilità del regime transitorio che consente di impiegare nelle attività in discorso guardie giurate che - ancorché non abbiano frequentato e superati i cennati corsi ed esami - abbiano partecipato, per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate alle missioni internazionali con incarichi operativi.

Da ultimo, come si è già segnalato con la circolare indicata a seguito sub *b*), il vigore di tale regime transitorio è stato prorogato **al 31 dicembre 2022** dall'art. 2, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Il periodo di applicazione del regime transitorio è stato messo a frutto da questo Dipartimento per individuare gli affinamenti da apportare alla disciplina ordinaria della materia, in modo da garantirne la più agevole applicazione, anche da parte degli armatori e degli istituti di vigilanza, una volta che essa entrerà a regime.

In questo senso, si è inteso anche prestare attenzione agli auspici formulati dalle associazioni di categoria, favorevoli ad una semplificazione delle modalità di svolgimento dei corsi in questione.

Pertanto, con provvedimento in data 3 marzo 2022 (Annesso I) – che qui si unisce in copia – sono state apportate, con tecnica novellistica, alcune mirate modifiche al “disciplinare” del 24 febbraio 2015, destinate a trovare applicazione a partire dal **1° gennaio 2023**, una volta che si sarà esaurita la proroga del regime transitorio.

Con questa prospettiva, appare opportuno, sin da ora, formulare, con il presente atto di indirizzo, indicazioni utili ad illustrare i contenuti delle integrazioni apportate al predetto “disciplinare”, garantendone la loro uniforme applicazione sul territorio dello Stato.

Si precisa che, per esigenze di chiarezza espositiva, il termine “disciplinare” sarà utilizzato solo per riferirsi al “disciplinare” in data 24 febbraio 2015. Di contro, il termine “provvedimento” sarà utilizzato per indicare l'atto del 3 marzo scorso che ha novellato il menzionato “disciplinare”.

2. Modifiche concernenti la struttura formale del “disciplinare” del 24 febbraio 2015.

Ciò premesso, preme innanzitutto richiamare l'attenzione sulle previsioni recate dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) ed e) del provvedimento del 3 marzo scorso.

Per effetto di tali previsioni, il “disciplinare” del 24 febbraio 2015 viene ora strutturato in tre Capi, ciascuno dei quali racchiude le disposizioni relative ad un aspetto omogeneo dell'attività formativa in argomento.

Più in dettaglio, il Capo I racchiude adesso le disposizioni di carattere generale (artt. 1 e 2 del “disciplinare”); il Capo II contiene le disposizioni dedicate alla formazione dei servizi di sicurezza sussidiaria (articoli dal 3 al 9); il Capo III reca le norme sulla formazione per i servizi antipirateria, riunite in una sola disposizione: il nuovo art. 9-*bis*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

3. *Aggiornamento della composizione del "Nucleo di Vigilanza e Controllo".*

Il provvedimento del 3 marzo scorso introduce anche un mirato aggiornamento della composizione della compagine del "Nucleo di Vigilanza e Controllo" istituito presso questo Dipartimento, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 154/2009, incaricato di svolgere attività ispettive sulle modalità di svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria.

L'art. 1, comma 1, lett. d), del citato provvedimento modifica l'art. 8, comma 4, del "disciplinare" che individua le modalità con le quali il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera esprime un proprio rappresentante in seno al citato "Nucleo".

Per effetto della novella tale rappresentante può essere tratto non solo dal Comando Generale del Corpo stesso; viene, infatti, previsto che la partecipazione alle attività del "Nucleo" possono essere delegate anche a rappresentanti diversi da quello designato, tratti dal Comando Generale o dai Comandi territoriali del Corpo stesso.

In tal modo, la previsione introduce un meccanismo – calibrato sulla specifica realtà organizzativa del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – volto a consentire sempre la presenza al "Nucleo" di un esponente del medesimo Corpo, assicurando al collegio la possibilità di fruire del relativo *expertise*.

4. *Modifiche concernenti le modalità di svolgimento dei corsi di formazione delle guardie giurate da adibire ai servizi antipirateria.*

Come si è anticipato in premessa, una parte rilevante delle modifiche apportate dal provvedimento del 3 marzo scorso riguarda le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e degli esami che devono essere sostenuti dalle guardie giurate per espletare i servizi antipirateria.

La novella disposizione semplifica il percorso formativo richiesto per lo svolgimento delle attività antipirateria che – come si ricordato *supra* – era originariamente articolato in due fasi, ciascuna caratterizzata da un esame finale:

- a) la 1^a Fase, consistente in un corso teorico-pratico, da espletarsi presso il Centro di Formazione "A. De Rubertis" del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, sito in Genova;
- b) la 2^a Fase, consistente in un altro corso teorico-pratico da espletarsi presso il Battaglione Scuole "Caorle" della Brigata Marina "San Marco", sita a Brindisi.

Il nuovo art. 9-*bis* - inserito nel "disciplinare" del 24 febbraio 2015 ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera f), del medesimo provvedimento del 3 marzo scorso – sopprime la "1^a Fase", sostituendola con il superamento di un esame teorico.

In particolare, viene previsto che la prova di esame dinnanzi alle Commissioni di nomina prefettizia verta, oltreché sugli argomenti richiesti per il rilascio dell'abilitazione a svolgere servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, anche su quelli indicati al punto 2.3.1.1 dell'Allegato tecnico al Disciplinare, specificamente attinenti ai servizi antipirateria.

Si evidenzia che questa misura – resa possibile dalla capacità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – di assicurare la partecipazione di propri rappresentanti in tutte le Commissioni prefettizie – consentirà non solo di abbreviare i corsi di formazione, ma anche di ridurre gli oneri, pure di carattere finanziario, a carico degli operatori economici e delle guardie giurate da essi dipendenti. Ciò, peraltro, senza che si determini un pregiudizio per la completezza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

della formazione del personale giurato, comunque garantita da un momento di verifica da parte delle Commissioni prefettizie.

Il nuovo art. 9-*bis* mantiene, invece, ferma la necessità di espletare il corso di formazione teorico-pratico della durata di tre giorni lavorativi presso la cennata Scuola "Caorle" di Brindisi della Marina Militare.

Le modalità di svolgimento di tale corso sono state aggiornate, con una parziale riscrittura del paragrafo 4 dell'Allegato Tecnico del "disciplinare" del 24 febbraio 2015, recata dall'art. 2 del provvedimento del 3 marzo scorso.

La novella, infatti, precisa che il corso di formazione organizzato dalla Marina Militare ha una durata complessiva di tre giorni lavorativi e si articola in attività teoriche e pratiche per complessivi 25 periodi di lezione, ciascuno della durata di cinquanta minuti.

Viene chiarito – anche al fine di evitare possibili sovrapposizioni e ridondanze – che il corso teorico-pratico in parola non riguarda l'addestramento pratico sulle apparecchiature radiogene, i rilevatori di metallo e di esplosivi. Tali argomenti, infatti, rientrano nel programma di formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale.

E' altresì precisato che le attività di formazione espletate presso la struttura della Marina Militare non riguardano il maneggio delle armi.

La versione aggiornata del paragrafo 4 precisa, inoltre, che il corso si conclude con una prova consistente nella somministrazione di un *test*. A coloro che hanno superato il test, la menzionata Scuola della Marina Militare rilascia un attestato di frequenza con profitto del corso.

In base a quanto previsto dal nuovo art. 9-*bis*, comma 3, del "disciplinare" del 24 febbraio 2015, l'attestato deve essere presentato alle Segreterie delle Commissioni prefettizie, le quali provvederanno a rilasciare il certificato che attesta il possesso dei requisiti di formazione richiesti per lo svolgimento dei servizi antipirateria.

Si coglie l'occasione per precisare che il rilascio di tale attestato costituisce, in questo nuovo sistema, una competenza specifica delle Segreterie delle Commissioni, le quali sono chiamate ad operare, in questi frangenti, come organi monocratici, senza che sia necessaria "a monte" una determinazione o una presa d'atto da parte delle Commissioni.

Sarà, infatti, sufficiente che, nel corso della prima seduta utile, il Segretario relazioni alla Commissione sugli attestati rilasciati.

Si aggiunge che, in conseguenza dell'introduzione di tale nuovo sistema, il provvedimento del 3 marzo scorso ha anche apportato (si vedano, l'art. 1, lett. c) e l'art. 2, lett. a), b) e c)) alcune modifiche di tenore squisitamente formale al testo del "disciplinare" del 26 febbraio 2015, alla cui lettura si fa rinvio.

5. Altre misure di agevolazione per la partecipazione ai corsi di formazione.

Parallelamente alle attività, culminate nel varo del provvedimento del 3 marzo scorso, sono state anche sviluppate iniziative volte a mettere a disposizione alle guardie giurate un supporto didattico, suscettibile di essere utilizzato per lo studio degli argomenti riguardanti i servizi anti-pirateria, indicati al paragrafo 2.3.1.1 dell'Allegato Tecnico accluso al "disciplinare" del 24 febbraio 2015, su cui verterà la parte specialistica dell'esame dinnanzi alle Commissioni prefettizie.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

A tal fine, è stato redatto, a cura del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e dello Stato Maggiore della Marina Militare - che si ringraziano per la disponibilità e la collaborazione assicurate – il “*Compendio per la preparazione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'imbarco in qualità di guardia giurata particolare al servizio antipirateria su naviglio nazionale*”, qui accluso in **Annesso II**.

Il documento sarà pubblicato, unitamente al presente atto di indirizzo, sul sito istituzionale della Polizia di Stato e sarà liberamente “scaricabile” da parte degli interessati che potranno così disporre gratuitamente di uno strumento di studio calibrato sulla specificità della preparazione da acquisire e della prova da sostenere.

Allo stesso tempo, il menzionato Compendio potrà risultare di particolare utilità anche per le Commissioni prefettizie di cui all'art. 6 del D.M. n. 154/2009, le quali potranno farvi riferimento ai fini dello svolgimento delle menzionate prove di esame.

6. *Indicazioni conclusive per i Sig.ri Prefetti.*

Le misure recate dal cennato provvedimento del 3 marzo scorso hanno significativamente innovato, in termini di semplificazione, il sistema di formazione delle guardie giurate da adibire all'espletamento dei servizi antipirateria, previsto dal “disciplinare” del 24 febbraio 2015.

Diventa, pertanto, indispensabile, a conclusione del cennato lavoro di “aggiornamento”, che vengano posti in essere tutti gli adempimenti - tra cui la nomina delle Commissioni d'esame – volti a consentire il definitivo passaggio al sistema “ordinario” di formazione del personale giurato da adibire ai servizi antipirateria.

Alla luce di ciò, si segnala la viva opportunità che le novità introdotte siano portate a conoscenza delle diverse categorie economiche interessate.

In questo senso, si evidenzia l'utilità che il testo del menzionato provvedimento del 3 marzo scorso venga pubblicato sui siti istituzionali delle Prefetture.

Inoltre, si pregano i Sig.ri Prefetti di voler partecipare i contenuti del presente atto di indirizzo alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le associazioni rappresentative delle diverse categorie interessate.

Su un altro versante, l'adozione del provvedimento del 3 marzo scorso assume un particolare rilievo anche ai fini dell'attività delle Commissioni prefettizie di cui all'art. 6 del D.M. n. 154/2009.

In questo senso, come già segnalato con precedenti circolari, appare utile che i contenuti del presente atto di indirizzo siano partecipati a tutti i componenti dei citati Organi collegiali, onde consentire loro di pianificare al meglio le sessioni di esame per l'abilitazione allo svolgimento dei servizi antipirateria.

Nel far riserva di trasmettere il testo del “disciplinare” del 24 febbraio 2015 coordinato alla luce delle integrazioni recate dal provvedimento del 3 marzo scorso, si assicura che l'Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza di quest'Ufficio per l'Amministrazione Generale resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

Volpe
e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, secondo cui i servizi di protezione dalla pirateria a bordo di navi battenti bandiera italiana ed in transito in acque internazionali possono essere svolti da guardie giurate che abbiano, tra l'altro, superato i prescritti corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del Decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154;
- VISTO l'articolo 6, comma 2, del citato Decreto del Ministro dell'interno, secondo cui il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza definisce i programmi dei corsi teorico-pratici per le guardie giurate, differenziandoli a seconda delle mansioni cui esse vengono adibite;
- VISTO l'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139, che individua i requisiti, anche di natura addestrativa, richiesti alle guardie giurate per lo svolgimento dei predetti servizi di protezione dalla pirateria;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- VISTO il Codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n.121 recante: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la: "*Disciplina recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti*";
- VISTO il Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria, adottato con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 febbraio 2015;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- RITENUTA la necessità di aggiornare il predetto Disciplinare per la formazione delle guardie giurate alla luce della normativa sopravvenuta, introdotta dal citato Decreto del Ministro dell'interno n. 139 del 2019;
- VISTA la ministeriale n.557/PAS/U/011879.10089.D.GGV(4)1 dell'8 settembre 2021, con la quale è stata trasmessa al Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - per le rispettive valutazioni - la proposta di modifica del Disciplinare del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 febbraio 2015;
- VISTA la nota n. 19223 del 7 ottobre 2021, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha espresso talune osservazioni sul testo trasmesso;
- VISTA la nota n.0095344 del 18 novembre 2021, con la quale il Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare ha espresso talune osservazioni sul testo trasmesso;
- VISTA la ministeriale n. 557/PAS/U/016373.10089.D.GGV(4)1 del 6 dicembre 2021, con la quale è stata trasmessa al Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - per le rispettive valutazioni - una proposta di modifica del Disciplinare del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 febbraio 2015, parzialmente riformulata alla luce delle osservazioni pervenute;
- VISTA la nota n. 0161187 del 27 dicembre 2021, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha espresso ulteriori osservazioni;
- VISTA la ministeriale n.557/PAS/U/001066.10089.D.GGV(4)1 del 25 gennaio 2022, con la quale è stata trasmessa al Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - per le rispettive valutazioni - un'ulteriore proposta di modifica del Disciplinare del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 febbraio 2015;
- VISTO il parere favorevole definitivo espresso dal Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare con la nota n.0012128 del 4 febbraio 2022;
- VISTO il parere favorevole definitivo espresso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con la nota n. 19223 dell'11 febbraio 2022;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

Art. 1

Modifiche al Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria

1. Al Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette al servizio di sicurezza sussidiaria, adottato con decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 febbraio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1 è premessa la seguente rubrica: "*Capo I- Disposizioni generali*";
 - b) dopo l'articolo 2 è inserita la seguente rubrica: "*Capo II- Disposizioni in tema di formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria*";
 - c) all'articolo 5, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
 - d) all'art.8, comma 4, dopo le parole "*sarà coinvolto un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto*" sono inserite le seguenti parole "*o un suo delegato, ovvero, su delega di quest'ultimo, un Ufficiale dei Comandi territoriali del medesimo Corpo delle Capitanerie di Porto*";
 - e) dopo l'articolo 9 è inserita la seguente rubrica "*Capo III- Disposizioni in tema di formazione delle guardie giurate che espletano servizi antipirateria*";
 - f) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art 9-bis"

Formazione delle guardie giurate addette ai servizi antipirateria

1. *Ai fini dell'espletamento dei servizi antipirateria di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le guardie giurate devono:*
 - a) *conseguire la certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del presente disciplinare rilasciata all'esito di una prova di esame avanti alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, del D.M. 154/2009, vertente anche sugli argomenti aggiuntivi di cui al paragrafo 2, punto 2.3.1.1, dell'Allegato Tecnico;*
 - b) *frequentare e superare, con oneri a proprio carico, l'apposito corso di formazione specialistica di cui al paragrafo 2, punto 2.3.1.2 e al paragrafo 4 dell'Allegato Tecnico, organizzato dal Ministero della Difesa -Marina Militare.*
2. *Il corso di formazione di cui al comma 1, lettera b, è organizzato dal Ministero della Difesa -Marina Militare secondo quanto previsto dalle vigenti normative."*
3. *"Al termine del corso di cui al comma 1, lettera b), la Marina Militare rilascia agli interessati un attestato di frequenza con profitto del corso stesso. Gli interessati presentano il predetto attestato alle segreterie delle Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.M. n.154/2009, le quali provvedono a rilasciare il certificato che attesta il possesso dei requisiti di formazione richiesti per lo svolgimento dei servizi antipirateria."*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art.2

Modifiche all'Allegato Tecnico al Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria

1. All'Allegato Tecnico al Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al paragrafo 2, alla rubrica del punto 2.3.1, le parole da *“previsto dall'articolo 3”* a *“28 dicembre 2012, n. 266”* sono soppresse;
 - b) al paragrafo 2, la rubrica del punto 2.3.1.1 è sostituita dalla seguente: *“Argomenti aggiuntivi della prova di esame per il rilascio della certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, propedeutica allo svolgimento dei servizi antipirateria”*;
 - c) al paragrafo 2, la rubrica del punto 2.3. 1.2 è sostituita dalla seguente: *“Programma del corso di formazione specialistica organizzato dal Ministero della Difesa - Marina Militare”*;
 - d) al paragrafo 4, le parole da *“La formazione degli addetti”* a *“Attestato di frequenza corso”*, sono sostituite dalle seguenti:
*“Il corso di formazione specialistica, a cura del Ministero della Difesa - Marina Militare, si svolge presso la Scuola “Caorle” della Brigata Marina “San Marco”, sita in Brindisi. Il corso ha una durata complessiva di tre giornate lavorative e si articola in attività teoriche e pratiche per complessivi venticinque periodi, ciascuno della durata di cinquanta minuti. Il corso non contempla l'addestramento pratico sulle apparecchiature radiogene, i rilevatori di metallo ed i rilevatori di tracce di esplosivi.
Al termine del corso i frequentatori sostengono una prova multidisciplinare, effettuata attraverso la somministrazione di un apposito test. Ai frequentatori che abbiano superato positivamente il test viene rilasciato un Attestato di frequenza Corso.*
 - e) al paragrafo 5, le parole *“e della Guardia Costiera”* sono soppresse.

Art. 3

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente disciplinare entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua adozione.
2. Dall'attuazione del presente disciplinare non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Roma - 3 MAR. 2022

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gianfranceschi